

---

**«L'evoluzione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-A che punto siamo?»**

**Ing. Abdul Ghani Ahmad**  
*Ministero del lavoro*

**Quartiere Fieristico di Bologna**  
**Giovedì 17 ottobre 2019**

*le opinioni espresse in questa sede non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza*

Con l'emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è stato, non senza difficoltà, compiuto un notevole sforzo nel tentativo di armonizzare e unificare la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Com'è noto, sono state ricomprese nel D.Lgs. n. 81/2008 non solo una serie di norme che riguardano i rischi specifici (vedesi ad es. vibrazioni<sup>8</sup>, rumore, campi elettromagnetici, amianto, ecc.), ma anche le norme che riguardano i cantieri temporanei e mobili, i luoghi di lavoro, la segnaletica, ecc.

### E le radiazioni ionizzanti?

**È il caso di ricordare che, qualora esse possano costituire un rischio per i lavoratori, tale rischio deve essere valutato insieme a tutti gli altri rischi lavorativi.**

**A questo proposito il D.Lgs. 81/08, all'art. 28 stabilisce con chiarezza che la valutazione dei rischi deve riguardare "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.**

Le radiazioni ionizzanti potrebbero, in teoria, trovare una loro ideale collocazione all'interno del **Titolo VIII del D.Lgs. 81/08**, insieme agli altri fattori di rischio di tipo fisico, essendo esse stesse agenti fisici, **alla stessa stregua di altre tipologie di radiazioni, quali i campi elettromagnetici, trattati nel capo IV, o le radiazioni ottiche, trattate capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.**

Inoltre, si può osservare che alcune sorgenti di radiazioni ionizzanti, costituite da radioisotopi naturali o artificiali, sono sostanze chimiche, e quindi potrebbero trovare una loro **possibile collocazione nel Titolo IX (capo I o capo II) del D.Lgs. 81/08, "sostanze pericolose"**.

**Invece, anche con l'emanazione del D.Lgs. 81/08, il legislatore ha preferito mantenere, per le radiazioni ionizzanti, una normativa "speciale" dal resto dei rischi lavorativi.**

Infatti, nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (art. 180, c. 3) viene statuito che: "La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata **unicamente** dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i."

**Nel Titolo IX, capo I (art. 221 c. 2), “agenti chimici pericolosi”,** si legge: “I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, **fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.”.**

Analoga previsione la si trova nel **Capo II, “agenti cancerogeni”** (art. 233, c. 1): “**Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,** le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”.

**E’ un rinvio al D.Lgs. 230/95 e s.m.i.**

**Questa scelta è stata effettuata in controtendenza rispetto alla volontà espressa dal legislatore, e cioè quella di unificare le varie normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**Ciononostante, il legislatore, nell’ambito del sistema di sicurezza globale sui luoghi di lavoro, ha sicuramente inteso riavvicinare le due normative, prevedendo precisi punti di contatto, pur nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni delle varie figure coinvolte.**

**il Decreto legislativo 230/1995 che fine farà alla luce della nuova direttiva 2013/59???**

**La direttiva...**

**A che punto siamo?**

- ★ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom .....

La Direttiva , che **costituisce** dei “**Basic Safety Standards**”

**ABROGRA CINQUE DIRETTIVE PRECEDENTI**

Stabilisce norme fondamentali di sicurezza **uniformi** relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione **professionale, medica e della popolazione** contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

## La Direttiva 2013/59/Euratom disciplina:

- **tutte le possibili esposizioni:** esistenti, pianificate e di emergenza.
- **tutte le categorie di persone:** lavoratori, popolazione, pazienti.
- **qualsiasi contesto :** dalle esposizioni mediche ai veicoli aerospaziali.

## La struttura della direttiva 2013/59:

- 54 paragrafi di premessa (importanti)
- 99 definizioni (importanti)
- 10 Capi
- 109 articoli
- 19 allegati



## Direttiva 59/2013: le principali novità

- **TESTO UNICO**: unica norma relativa a tutte le fonti e tipologie di esposizione, per tutte le categorie di persone
- approccio graduato al controllo regolamentare
- ridefinizione dei criteri di esenzione e di clearance (allontanamento)
- gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali
- **protezione di lavoratori esterni**
- **registro nazionale delle dosi per i lavoratori**
- **revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Radon negli ambienti di lavoro**
- revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza
- **revisione del limite di dose per il cristallino**
- esposizioni a metodiche per immagini a scopo non medico

## ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM

**1- Inserimento della direttiva nel disegno di legge di delegazione europea 2014, composto da 11 articoli e due allegati A e B.**

**L'articolo 10 del disegno di legge originario fu soppresso dalla 14a Commissione del Senato con l'approvazione dell'emendamento.**

### **10.10.(soppressione)**

Esso recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva. Tali principi e criteri direttivi specifici si aggiungevano a quelli generali, richiamati dall'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge.

**Dopo la soppressione operata dalla 14a Commissione del Senato, restano validi i suddetti principi e criteri direttivi generali (la direttiva resta infatti inserita nell'allegato B del presente disegno di legge).**

**LA DELEGA ERA RELATIVA ALLA MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 230/95, CON ABBROGAZIONE DI ALTRI TESTI NORMATIVI.**

Allo scopo di poter recepire « in tempo» la direttiva, è stato costituito un tavolo istituzionale formato da **rappresentanti delle amministrazioni competenti *ratio materie*** (MISE, MIUR, Ambiente, Salute, Lavoro, Interni, Giustizia, da rappresentanti degli **enti tecnici dello stato** (ISS, ISPRA, INAIL), **da rappresentanti del coordinamento tecnico delle Regioni** e dai rappresentanti dell'ISIN.

Il gruppo istituzionale ha costituito all'interno ben otto gruppi istruttori:

GT 1 : Campo di applicazione, Sistema di radioprotezione, Principi generali, Definizioni.

GT 2 : Regime notifica e autorizzativo.

GT 3 : Protezione di lavoratori, apprendisti, studenti.

GT 4 : Protezione dei membri del pubblico.

GT 5 : Emergenze.

GT 6 : Radon/NORM e Situazioni di esposizione esistenti : 6\_a: radon - 6\_b NORM

GT 7 : Esposizioni Mediche e Non Mediche

GT 8 : Norme penali.

**TENTAIVO FALLITO UFFICIALMENTE IL 6 GENNAIO 2018 (di fatto il 30 novembre 2017)**

## ITER DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM

### 2- Inserimento della direttiva nel disegno di legge di delegazione europea 2018, con parziale modifica dei criteri direttivi.

I CRITERI DIRETTIVI SONO FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI UNO O PIU' DECRETI LEGISLATIVI

....

Sostanzialmente un nuovo 230 con conseguente abrogazione dei decreti legislativi 230/95; 187/2000; 52/2007.

**È un testo unico del settore.**

Poco tempo a disposizione essendo la procedura aperta il paese ha a disposizione tre mesi per presentare un testo e al massimo sei mesi per la definitiva adozione del testo di legge di recepimento.

## LE NOVITA' DEL NUOVO TESTO UNICO

### La radioprotezione professionale....

Ci sarà un nuovo capo VIII....magari con un numero diverso.

#### **Modifiche su vari articoli:**

- vigilanza,
- definizione lavoratore,
- obblighi non delegabili,
- informazione e formazione,
- datore di lavoro di lavoratore esterno,
- esposizioni accidentali o di emergenza,
- archivio nazionale dei lavoratori esposti,
- esperto in radioprotezione,
- la sorveglianza sanitaria,
- servizi di dosimetria,
- limiti di esposizione ...

## LE NOVITA' DEL TESTO UNICO

Il Radon nei luoghi di lavoro ....

### **PIANO DI AZIONE NAZIONALE.**

- le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione a qualsiasi fonte di radon sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua, all'interno delle abitazioni, degli edifici pubblici e dei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione;
- i criteri di priorità di intervento, programmi di misurazione e riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento;
- le norme tecniche le nuove costruzioni.

**Nuove modalità di trasmissione e di registrazione delle concentrazione di attività del radon**

Uno sguardo sull' attività di informazione, formazione

**Si prevedono appositi articoli ...**

**Attualmente, a livello di accordi Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza si sta ragionando su una revisione totale degli accordi e quindi potrebbe /dovrebbero includere la formazione di base anche in questo settore.**

**Certo la formazione e il relativo aggiornamento degli esperti in radioprotezione non passerà per gli accordi stato regioni così come per i medici autorizzati.**

**Bisognerà passare, a mio parere per corsi specializzanti.**

**Magari bisognerà ripensare il tirocinio formativo ...**

---

Grazie per la cortese attenzione  
[agahmad@lavoro.gov.it](mailto:agahmad@lavoro.gov.it)